

Il Jobs Act: gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

A cura del


Dipartimento lavoro formazione contrattazione
redatto il 22.9.2015



La logica della riforma degli ammortizzatori sociali



Razionalizzate le integrazioni salariali, con l'obiettivo di riportarle alla funzione originaria di mantenimento del capitale umano (durate più brevi e causali ridotte)



Ampliate le tutele alle imprese da 6 a 15 addetti con il sistema dei Fondi bilaterali



Rafforzati i sussidi di disoccupazione con la Naspi a regime da subito a 24 mesi (oltre 2,5 miliardi di euro all'anno aggiuntivi a carico della fiscalità generale)

Introdotta una protezione dopo la Naspi, con l'Asdi a regime da subito

Ricalibrate le tutele dal posto di lavoro al mercato del lavoro

Gli strumenti

Viene mantenuto l'attuale perimetro della Cassa Integrazione, Ordinaria e Straordinaria, e dei Fondi bilaterali di solidarietà, con un allargamento dell'obbligo di versamento a questi ultimi per le piccole aziende:

- ✓ **Cigo e Cigs** per le aziende, settori e dimensioni di azienda oggi già inclusi:
 - Cigo: imprese industriali ed edili (tutte)
 - Cigs: imprese industriali e loro indotto sopra i 15, commercio e turismo sopra i 50
- ✓ **Fondi bilaterali di solidarietà** per tutti gli altri datori di lavoro da 6 dipendenti in su (non più da 15)



Realizzato un unico testo normativo per Cassa integrazione ordinaria e straordinaria e Fondi di solidarietà con abrogazione delle norme stratificate dal 1945 a oggi

Cigo e Cigs

Lavoratori beneficiari

Agli operai, impiegati e quadri, si aggiungono gli apprendisti (solo apprendistato professionalizzante), i quali potranno fruire della Cigo e della Cigs per crisi aziendale

Cigo e Cigs

Durata massima complessiva

- ✓ verrà portata dagli attuali 36 mesi a 24 mesi nel quinquennio mobile (non più fisso), ma i periodi di contratto di solidarietà si computano per la metà; se utilizzati senza essere preceduti o seguiti da Cigo o Cigs, la durata massima dei contratti di solidarietà potrà arrivare a 36 mesi
- ✓ si mantiene una specificità per l'edilizia, settore in cui è difficile l'utilizzo del contratto di solidarietà, portando la durata massima complessiva a 30 mesi, senza lo sconto di durata dei contratti di solidarietà

Cigo e Cigs

Durata massima complessiva – Esempi

- ✓ 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi
- ✓ 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- ✓ 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- ✓ 36 mesi di CDS: ok
- ✓ 12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS oppure altri 12 mesi di CDS

Cigo e Cigs

Aliquote contributive

Vi sarà un incremento del contributo addizionale già previsto in caso di utilizzo effettivo, della seguente entità:

- per i primi 12 mesi 9%
- fino a 24 mesi: 12%
- fino a 36 mesi: 15%

Per la sola Cigo vi sarà una riduzione generalizzata del 10% delle aliquote ordinarie di versamento

Cigo e Cigs

Ore complessivamente autorizzabili

Non sono autorizzabili:

- ✓ per la Cigo: più di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile
- ✓ per la Cigs per crisi e riorganizzazione: più dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato

Procedure

- ✓ Riduzione dei tempi per la presentazione della domanda
- ✓ Per la Cigo abolizione delle commissioni provinciali ed approvazione da parte delle sedi territoriali Inps
- ✓ Per la Cigs le modalità di rotazione restano oggetto dell'esame congiunto e le sanzioni, da stabilire con decreto interministeriale, si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell'esame congiunto.

Tfr

- ✓ Cassa integrazione: le quote di Tfr restano a carico dell'azienda
- ✓ Contratto di solidarietà: le quote di Tfr sono a carico dell'Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o per riduzione di personale entro 90 gg dal termine del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 gg dal termine di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 gg dal termine del trattamento precedente, che invece sono poste a carico del datore di lavoro.

Cigs

Causali di intervento

Riorganizzazione: riassume ristrutturazione e conversione, durata massima 24 mesi

Crisi aziendale: con esclusione della cessazione di attività, durata massima 12 mesi

Contratto di solidarietà: diventa una causale della cassa straordinaria, e ne prende le regole, sia per quanto riguarda il tasso di copertura all' 80%, sia per quanto riguarda l'applicazione del massimale, che finora non è stato applicato. La durata massima è pari a 36 mesi se non vengono utilizzati altri strumenti. La percentuale media di riduzione dell'orario non può superare il 60%, la percentuale individuale non può superare il 70%.
Nel caso non venga utilizzato il contratto di solidarietà, ma vengano richieste Cigo o Cigs, le parti dovranno dichiarare l'impossibilità di utilizzare questo strumento.

Cessazione di attività

Si istituisce un fondo (50 mil. annui per 2016, 2017 e 2018) che può concedere fino a 6,9,12 mesi in caso di concrete possibilità di cessione dell'attività a nuovo acquirente (previo accordo stipulato in sede governativa)



Transizione

- ✓ I trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si computano, ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio, per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data
- ✓ I trattamenti di Cigs relativi a procedure di consultazione sindacale già concluse all'entrata in vigore del decreto, anche se non ancora presentata la domanda, mantengono la durata prevista e si computano, ai fini della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio, per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data
- ✓ Accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31/07/2015
Per i casi di interesse strategico con notevoli ricadute occupazionali il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di Cigs oltre i limiti previsti, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, può essere autorizzata, con decreto interministeriale, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate da apposita commissione (nei limiti di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018)
- ✓ Il divieto di autorizzare più dell'80% delle ore di Cigs lavorabili nell'unità produttiva entra in vigore fra 2 anni

Fondi di solidarietà

Obbligo di adesione

L'obbligo di adesione ai Fondi viene esteso alle aziende da 6 a 15 addetti. Chi non aderisce ai Fondi contrattuali (o se il fondo non si adegua) dovrà aderire al Fondo residuale, che si chiamerà Fondo per le integrazioni salariali (FIS), dal 1.1. 2016, ma con erogazione dei trattamenti da luglio 2016

Aliquote di versamento

- ✓ **Fondi di solidarietà bilaterali:** non viene stabilita una aliquota contributiva ma viene stabilita la ripartizione 2/3 - 1/3. Previsto un contributo addizionale non inferiore all'1,5%
- ✓ **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi:** aliquota non < 0,45% (per il Fondo somministrati possibilità di utilizzare quota parte del contributo a Formatemp, con aliquota minima pari allo 0,30% e ad esclusivo carico del datore di lavoro)
- ✓ **Fondo per le integrazioni salariali:** aliquota 0,45% per le aziende da 6 a 15 dipendenti, e 0,65% per le aziende con oltre 15 dipendenti (oggi 0,50% per tutti) più un contributo addizionale del 4%.

Fondi di solidarietà

FIS e clausola di opting out

Resta ferma la possibilità di “uscire” dal FIS e creare un proprio Fondo bilaterale di settore (ma non un Fondo bilaterale alternativo) , prevedendo un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella prevista dal FIS per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti (0,45%) e garantendo l’assegno ordinario.

I fondi bilaterali alternativi devono comunque essere stati costituiti entro la data di entrata in vigore del decreto, non essendo più prevista nel decreto la possibilità di utilizzare questa modalità.

FIS e Mutualità

Le imprese potranno utilizzare inizialmente le prestazioni del FIS fino a 4 volte l’ammontare dei contributi versati, con un graduale innalzamento del limite fino al 2022.

Fondi di solidarietà

Prestazioni

- ✓ I Fondi di solidarietà bilaterali dovranno garantire:
per le causali di Cigo e Cigs, un assegno ordinario di importo almeno pari a Cigo e Cigs, con durata massima non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non superiore alle durate massime di Cigo e Cigs, a seconda delle causali (e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile)

- ✓ I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dovranno garantire almeno una delle due prestazioni:
 - assegno ordinario per causali Cigo/Cigs di importo almeno pari a Cigo e Cigs con durata massima non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non superiore alle durate massime di Cigo e Cigs, a seconda delle causali
 - assegno di solidarietà di importo almeno pari a Cigo e Cigs con durata massima non inferiore a 26 settimane nel biennio mobile

- ✓ Il Fondo per le integrazioni salariali (residuale) dovrà garantire:
 - assegno ordinario per causali Cigo/Cigs, di importo almeno pari a Cigo (escluse intemperie) e Cigs (solo riorganizzazione e crisi) , con durata massima non inferiore a 26 settimane nel biennio mobile
 - assegno di solidarietà (che sostituirà il contratto di solidarietà di tipo b), con durata massima non inferiore a 52 settimane nel biennio mobile(e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile)
Le imprese da 6 a 15 dipendenti potranno utilizzare solo l'assegno di solidarietà

Fondi di solidarietà

Regole di bilancio

Tutti i Fondi hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Possibilità di commissariamento

Per i Fondi bilaterali di solidarietà e per il FIS, in assenza di nomina del Comitato amministratore entro il 30 novembre 2015, scatterà il commissariamento da parte del Ministero del lavoro

Amministratori Fondo

Per i Fondi bilaterali di solidarietà e per il FIS sono dettati requisiti di professionalità, onorabilità e assenza conflitto interesse (eliminata la incompatibilità con cariche sindacali, sostituita dall'incompatibilità con cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà)

Per i Fondi alternativi si provvede con decreto, sentite le parti sociali

Transizione

- ✓ Fino al 1 luglio 2016, data di inizio delle erogazioni da parte dei Fondi, il Ministro del lavoro si è impegnato a garantire il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo b) (una prima tranche di 140 milioni è stata già deliberata)

La condizionalità

Si applica a lavoratori in cassa integrazione e lavoratori beneficiari di trattamenti dei Fondi bilaterali di solidarietà e del FIS.

Le prestazioni, se corrispondenti ad una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, saranno condizionate alla stipula di un patto di servizio personalizzato.

Miglioramenti Naspi e Asdi

Con i risparmi ottenuti:

- ✓ Viene portata a regime la durata della Naspi a 24 mesi
- ✓ Vengono salvaguardate, per l'anno 2015, le durate della Naspi per i lavoratori stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali, disapplicando la norma che, ai fini del calcolo della durata, prescrive di non computare i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, qualora la durata della NASpi, calcolata in base a tale norma, sia inferiore a 6 mesi. In ogni caso la durata non può superare il limite massimo di 6 mesi.
- ✓ Viene messa a regime l'Asdi (ma con somme limitate)